



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 del 27.5.2013

OGGETTO: **APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON ANCITEL LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DOTE COMUNE.**

L'anno duemilatredici e questo giorno ventisette del mese di maggio alle ore 16.50 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premessa

Il 3 dicembre 2012 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione e ANCI Lombardia per la realizzazione di progetti di "**DoteComune**", percorsi formativi con tirocinio extracurricolare che si possono realizzare nei Comuni lombardi associati ad ANCI e in altri enti pubblici o soggetti istituzionali del territorio regionale, che possono aderire al programma tramite apposita convenzione da stipulare con ANCI, fatto salvo che gli stessi non risultino beneficiari per le medesime spese di altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

Il programma *DoteComune* - a cui il Comune di Lecco ha già aderito dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta comunale del 18 aprile 2011 n. 67 partecipando ai bandi che da allora sono stati emessi - si rivolge a persone residenti o domiciliate nel territorio regionale, siano essi giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e 35 anni, e a lavoratori percettori di ammortizzatori: lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga, lavoratori in mobilità ordinaria e in in deroga.

A seguito del nuovo protocollo d'intesa tra Regione e ANCI Lombardia per *DoteComune* è la Direzione generale Occupazione e lavoro di Regione Lombardia (n. 365 del 23 gennaio 2013) ha approvato un decreto che richiama gli obblighi degli enti promotori, proponenti e ospitanti i tirocini, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 20 marzo 2012, n. 3153 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini 2012*", a adottare gli schemi di convenzione e il *format* del progetto formativo-orientativo individuale approvati con il decreto dirigenziale n. 10956/2012 (con riferimento in particolare agli allegati 1A e 2A), entro il 31 luglio 2013.

Richiamata la nota con cui Ancitel Lombardia ha chiesto al Comune di Lecco di approvare una nuova convenzione che recepisca lo schema indicato da Regione Lombardia (allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del provvedimento);

Preso atto che la convenzione in questione dovrà essere firmata dal Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'ente e dall'amministratore delegato di Ancitel Lombardia e successivamente fatta firmare per presa visione da ciascun tirocinante *DoteComune*;

Considerato che la convenzione in questione menziona anche gli obblighi di comunicazione di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio da parte degli enti coinvolti e quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'ente, in quanto gli impegni di spesa saranno assunti con la decisione di ciascun Settore/Servizio comunale di avvalersi della risorsa *DoteComune* e quindi prima della pubblicazione degli avvisi da parte di Anci Lombardia, in cui siano stati fatti inserire i posti di tirocinio richiesti dall'ente;

Ritenuto opportuno confermare l'adesione al programma *DoteComune* di Anci Lombardia e di approvare il nuovo schema regionale di convenzione trasmesso da Ancitel Lombardia (ente proponente);

Ritenuto opportuno confermare il coordinamento delle iniziative del programma *DoteComune* in capo all'Unità orizzontale apicale "*Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione*", che manterrà i rapporti con Anci- e Ancitel Lombardia e assumerà i relativi impegni di spesa per conto dei servizi comunali interessati ad attivare i tirocini, a seguito di formale specifica autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di condividere le finalità del provvedimento;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visti il parere tecnico e il parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 141, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di **convenzione di tirocinio** fra Ancitel Lombardia (ente promotore) e Comune di Lecco (ente ospitante), secondo il testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N. 28472
DEL 14/05/2013.

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla
deliberazione in esame.

Lecco, 21 maggio 2013

 IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Nadia Crippa

Nadia Crippa

Pratica trattata da: Antonella Testi

Parere tecnico di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione con Ancitel Lombardia per la realizzazione di tirocini formativi *DoteComune*" - Id n. 28472 del 14/05/2013.

Lecco, 14 maggio 2013

IL DIRETTORE DI SETTORE

Flavio Pokino

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
(AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 -
INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)**

TRA

Ancitel Lombardia – di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede in Piazza Duomo, 21- 20121 MILANO
codice fiscale 12790690155
rappresentata dall’*Avv. Giulio Gallera*
nato a Milano
il 28/04/1969;



E

Comune di Lecco – di seguito denominato “soggetto ospitante”,
con sede legale in Piazza Diaz, 1 -23900 LECCO
codice fiscale BRV VGN 61M19 E507K
rappresentato dal Sindaco dottor Virginio Brivio
nato a Lecco
il 19/08/1961

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n° 3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati “indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Il promotore”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi “Tirocini curriculari” e “Tirocini extracurriculari”;
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo “L’ospitante”;
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuati:
 - per i tirocini extracurriculari, sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali;
 - per i tirocini curriculari, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell’offerta formativa;
 - per i tirocini riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati, sulla base delle disposizioni delle specifiche normative.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il *Comune di Lecco*, su proposta di *Ancitel Lombardia*, si impegna ad accogliere *presso una delle sue sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia*, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8.

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.

3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4 **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente (indicare l'opzione o entrambe):
 - la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - la certificazione delle competenze acquisite nel rispetto della normativa regionale di riferimento, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
 - b) *indicare l'opzione:*
 - è prevista a favore del tirocinante un'indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel Progetto Formativo Individuale, di cui si fa carico il soggetto ospitante per tramite del soggetto promotore;
 - non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5 **GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal *Soggetto Promotore*.

- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal *Soggetto Promotore*.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
- a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
- Indicare:
- formazione generale: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
 - formazione specifica: erogazione a carico del *Soggetto Promotore*;
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

ARTICOLO 7

COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

1. Il *Soggetto Promotore* si fa carico di comunicare a Regione Lombardia la convenzione e ogni Progetto formativo individuale ad essa collegato, secondo le modalità definite con apposito atto dirigenziale;
2. Le parti si impegnano a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio ed al controllo dei tirocini;
3. Le parti concordano che (indicare l'opzione):
- Il soggetto ospitante si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
 - Il *Soggetto Ospitante* delega al *Soggetto Promotore* l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ogni tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

ARTICOLO 8
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:

Convenzione singola - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Convenzione settoriale - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2014 e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe e riferito alle seguenti aree professionali per la certificazione delle competenze secondo il Q.R.S.P. di Regione Lombardia: area comunicazione, area cultura e biblioteca, area tecnica, area trasversale per il lavoro in ufficio, area sociale.

Convenzione territoriale - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al [inserire data di conclusione concordemente individuati dalle parti] e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n° [inserire numero massimo di tirocini sottoscrivibili all'interno della convenzione] che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.


2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i tramite lettera raccomandata r/r e avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione via lettera raccomandata r/r.

Lecco, [data]

Ancitel Lombardia
L'Amministratore Delegato
(Avv. Giulio Gallera)



Comune di Lecco
Il Rappresentante Legale
Il Sindaco
dott. Virginio Brivio

Per presa visione:

Nome Cognome tirocinante

I presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31 MAG. 2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 15 GIU. 2013, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 31 MAG. 2013.

Li, 31 MAG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE